

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 45 DEL 10.3.26
PRESENTATA DAL PROPONENTE RUP GEOM. GIUSEPPE
DOMINICI

CONSORZIO DI BONIFICA 4- CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 45 DEL 30 marzo 2026

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il biennio 2026/2027.

L'anno duemilaventisei, il giorno heute del mese di marzo in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita nella via G.B. Lulli, n. 42, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta Rup Geom. Giuseppe Dominici, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile e di copertura finanziaria dal Dirigente dell'Area Amministrativa D.ssa Cettina Scannella;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;


VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 45 del 10.03.26 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 4- CALTANISSETTA

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 45 del 10.3.26

IL RUP

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il biennio 2026/2027.

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 8865 del 16 ottobre 2025 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 e Pluriennale 2026-2027;

VISTA la nota prot. nr. 856 dell'8 gennaio 2026 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale- Servizio IV - ha autorizzato ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la gestione provvisoria fino al 30.04.2026;

PREMESSO che l'Ente necessita di assicurare la corretta gestione, ottimizzazione e aggiornamento del proprio programma assicurativo, a tutela del patrimonio, del personale e delle attività istituzionali svolte

CONSIDERATO

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Consorzio di Bonifica 4, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, tali da non permettere un approccio diretto della materia, nella sua specificità tecnica e interpretativa;

- che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte degli Enti, giovare della collaborazione di un broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

RILEVATO che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative in materia assicurativa;

ATTESO che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri né presenti né futuri per il Consorzio in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate;

RILEVATA pertanto, l'opportunità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata, finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione;

RILEVATO

- che l'attività del broker assicurativo si fonda su un rapporto fiduciario di natura personale e professionale ("intuitu personae"), in quanto l'incarico richiede conoscenza approfondita della struttura organizzativa, delle specifiche esigenze assicurative e della gestione del rischio dell'Ente;
- che il predetto incarico si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), avendo l'attività di consulenza nell'ambito della complessiva prestazione del Broker, un ruolo centrale a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo, per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
- che la giurisprudenza amministrativa e la prassi consolidata riconoscono che tale servizio, pur qualificabile come servizio di consulenza, presenta caratteristiche peculiari che giustificano la selezione del broker di fiducia sulla base della competenza, affidabilità e pregressa esperienza con enti similari (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 marzo 2017 n. 3610; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012 n. 5680);

RITENUTO

che la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta ad apposito registro, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

RICHIAMATE a tal proposito:

-la sentenza n. 179/2008/A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker "intuitu personae", quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo per il cliente;

-la sentenza n. 1536/2004 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia che esclude la sussistenza del danno erariale sia nell'ipotesi dell'affidamento diretto dell'incarico di brokeraggio assicurativo ad un professionista privato, sia nel successivo rinnovo sempre a trattativa privata, del medesimo affidamento;

VISTA la Determinazione n. 2 del 13.03.2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

DATO ATTO che il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, in conformità alla consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente, in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'Ente medesimo, in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle Compagnie;

VALUTATA l'opportunità di fissare in anni due (2) la durata professionale dell'incarico in oggetto;

TENUTO CONTO

che, per l'anno 2025, la spesa assicurativa sostenuta è risultata pari a € 6.945,00 e che, pertanto, la provvigione spettante al broker (di norma nei limiti massimi del 10% dei premi imponibili) sarebbe stata presumibilmente determinata in € 694,00;

che, pertanto l'importo del servizio di consulenza e assistenza assicurativa risulta inferiore alla soglia minima di cui all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, e che conseguentemente, è possibile procedere al conferimento del predetto incarico mediante affidamento diretto previa solo valutazione delle credenziali professionali del prestatore di servizio;

RITENUTO

- di poter procedere ad affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, in quanto il valore del servizio è inferiore alla soglia di euro 140.000 e ricorrono i presupposti della fiduciarità e della specificità professionale del prestatore;

- che l'affidamento diretto è coerente con i principi di risultato, fiducia e buon andamento di cui agli articoli 1, 2 e 54 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO

che è stata effettuata un'indagine esplorativa informale per le vie brevi di potenziali operatori economici in grado di assicurare la realizzazione del servizio di cui al presente affidamento;

DATO ATTO

- che la ditta C. & A. di Calabrese Claudio E Miraglia Emanuela & C. SAS con sede in Corso Vittorio Emanuele, 155, 93017, San Cataldo – P.IVA 01936490851 è regolarmente iscritta nel Registro Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto da IVASS ;

- che la Società medesima ha manifestato disponibilità ad assumere l'incarico di broker assicurativo alle condizioni di legge, senza oneri a carico dell'Ente, come da nota prot. n. 318 del 09.03.2026

VALUTATO che la C. & A. di Calabrese Claudio E Miraglia Emanuela & C. SAS, garantisce i necessari requisiti di comprovata esperienza, competenza e professionalità, nel settore assicurativo;

CONSIDERATO

-che l'affidatario si avvale della prestazione, in qualità di rappresentante dell'impresa, del Sig. Claudio Calabrese, del quale si conosce il curriculum di lodevole esperienza nella mediazione nel settore assicurativo;

- che la presenza di quest'ultimo nella compagine societaria, costituisce motivo di ragionevole aspettativa di esecuzione a regola d'arte e di qualità della prestazione da parte del nuovo operatore economico;

RIBADITO

che il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non comporta oneri diretti a carico dell'Ente;

ACQUISITA l'autocertificazione della ditta C. & A. di Calabrese Claudio E Miraglia Emanuela & C. SAS,, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa e dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATO che la C. & A. di Calabrese Claudio E Miraglia Emanuela & C. SAS,, risulta iscritta alla Registro degli Intermediari Assicurativi, istituito presso l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) con il numero E268357;

CONSIDERATO

-che la FAQ SmartCIG n. 1.19 e determinazione n. 10/2010 dell'Anac, stabiliscono per i servizi di brokeraggio che il valore del contratto deve essere stimato considerando il compenso percepito dal broker dalle compagnie assicurative, anche se non a carico dell'amministrazione;

-che, ai fini della tracciabilità e della richiesta del CIG ai sensi della legge 136/2010 e del D.Lgs. 36/2023, il valore dell'affidamento è stimato per il biennio contrattuale, in euro 3.000,00;

VISTO il disciplinare d'incarico di broker di assicurazione allegato al presente atto, che fissa dettagliatamente tutte le condizioni di cui al presente affidamento e ritenuto meritevole di approvazione;

PROPONE DI DETERMINARE

1.DI RICHIAMARE tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento determinante del procedimento;

2.DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il servizio di brokeraggio assicurativo del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta alla C. & A. di Calabrese Claudio E Miraglia Emanuela & C. SAS con sede in Corso Vittorio Emanuele, 155, 93017, San Cataldo – P.IVA 01936490851, iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi, istituito presso l'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) con il numero E268357;

3.DI APPROVARE il disciplinare d'incarico di broker di assicurazione allegato al presente atto, che fissa dettagliatamente i termini, le modalità e le condizioni di cui al presente affidamento;

4.DI DARE ATTO che l'incarico ha durata di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, eventualmente prorogabile nei limiti di legge;

5.DI PRECISARE che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico dell'Ente, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le

quali verranno stipulate le coperture assicurative e detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l'Ente, ai sensi dell'art. 1758 c.c.;

6. **DI DARE ATTO** che l'affidamento diretto è motivato dalla natura fiduciaria dell'incarico ("intuitu personae"), in conformità ai principi di risultato e fiducia di cui al D.Lgs. 36/2023 e alla giurisprudenza richiamata;

7. **DI STIMARE**, ai soli fini della tracciabilità e della richiesta del CIG BAC430F36A, il valore dell'affidamento in euro 3.000,00, corrispondente all'ammontare presunto delle provvigioni che il broker percepirà dalle compagnie;

8. **DI DEMANDARE** al RUP ogni adempimento successivo necessario per la formalizzazione dell'incarico e la pubblicazione dei relativi atti nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 33/2013.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Geom. Giuseppe Dominici)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 45 del 30.3.26 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Cetina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(D.ssa Cetina Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di
Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale - il giorno 31 maggio 2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)